

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1996

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell'ONU dalla Risoluzione n. 778, adottato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto al recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell'ONU dalla risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992.

La predetta risoluzione mira a consentire l'immediata operatività del Fondo speciale (*escrow account*), previsto dalle risoluzioni n. 706 e n. 712 del 1991. Il Fondo in questione, costituito per finanziare varie attività connesse all'adempimento della risoluzione n. 687 conseguente al «cessate il fuoco» con l'Iraq (tra cui le riparazioni per i danni di guerra nonché l'invio in Iraq di medicinali, alimentari e prodotti umanitari), non ha però finora funzionato non avendo l'Iraq ancora accettato i meccanismi messi a punto dalle Nazioni Unite a questo scopo e che poggiano sulla vendita del petrolio iracheno.

Per ovviare all'atteggiamento di chiusura delle autorità irachene, la risoluzione n. 778 prevede che, in attesa che possano trovare attuazione i meccanismi previsti dalle citate risoluzioni n. 706 e n. 712, il Fondo sia provvisoriamente alimentato attraverso:

1) il trasferimento dei fondi iracheni depositati negli Stati membri e derivanti da esportazioni di petrolio il cui pagamento era stato bloccato dall'embargo;

2) la vendita forzosa del petrolio di proprietà irachena rimasto in deposito nei Paesi membri e il trasferimento del ricavato;

3) i contributi volontari dei Paesi membri.

La risoluzione prevede inoltre che, una volta iniziato il flusso normale di fondi derivanti dalle vendite di petrolio iracheno ai sensi delle risoluzioni n. 706 e n. 712, i fondi ottenuti grazie all'attuazione della Riso-

luzione n. 778 (inclusi i contributi volontari) siano restituiti con gli interessi.

Per attuare gli obblighi contenuti nella risoluzione il disegno di legge prevede, all'articolo 1, l'obbligo di trasferire sul conto speciale delle Nazioni Unite i fondi iracheni rappresentanti il corrispettivo della vendita di petrolio o di prodotti petroliferi iracheni, esclusi i prodotti petrolchimici, pagato dopo l'entrata in vigore dell'embargo verso l'Iraq. Si tratta di somme attualmente bloccate normalmente su conti bancari, ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, con cui è stato sancito il blocco delle attività irachene in Italia a seguito dell'embargo. L'obbligo non riguarda i fondi che alla data del 2 ottobre 1992 risultavano sottoposti ai diritti di terzi o necessari per soddisfare i diritti di terzi.

L'articolo 2 stabilisce che chi detiene petrolio e prodotti petroliferi, esclusi i prodotti petrolchimici, di proprietà irachena debba provvedere a venderli a prezzo di mercato. Il ricavato va trasferito sul conto speciale delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede a carico dei destinatari delle suddette norme l'obbligo di fornire, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge che si propone, tutte le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci, nonché all'esecuzione degli obblighi previsti dal provvedimento stesso. Le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci sono comunicate, rispettivamente, al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vigilano sugli adempimenti relativi al provvedimento.

Infine, l'articolo 4 stabilisce le sanzioni di natura amministrativa per la violazione degli obblighi di cui agli articoli precedenti.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica

di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I fondi dello Stato iracheno o i suoi organismi, società o enti, che rappresentano il corrispettivo della vendita di petrolio o di prodotti petroliferi iracheni, esclusi i prodotti petrolchimici, pagato da o per conto dell'acquirente dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, devono essere trasferiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto speciale delle Nazioni Unite previsto dalle risoluzioni n. 706 (1991) e n. 712 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda i fondi che alla data del 2 ottobre 1992 risultavano sottoposti a diritti di terzi o necessari per soddisfare i diritti di terzi.

Art. 2.

1. Il petrolio e i prodotti petroliferi, esclusi i prodotti petrolchimici, di proprietà dello Stato iracheno o di suoi organismi, società o enti devono essere venduti a prezzo di mercato. Il ricavato della vendita al netto della spesa è trasferito sul conto speciale delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Le amministrazioni, le aziende e gli istituti di credito ed ogni altro soggetto pubblico o privato sono tenuti a fornire tutte le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci di cui agli articoli 1 e 2, nonchè all'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci sono comunicate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvedono a vigilare sugli adempimenti ad essa relativi.

Art. 4.

1. Per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 20 milioni a lire 120 milioni.

3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

